

# **CANOTTIERI ERIDANEA**

**Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica**

**Sede in Casalmaggiore**

**Cod. Fisc. : 8100050193 P. I.V.A. : 00974330193**

**Iscritta al n. 2161 Tribunale di Cremona del Registro delle Imprese di Cremona (CR 036-2161).**

## **STATUTO**

### **COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI**

#### **Art.1**

E' costituita la CANOTTIERI ERIDANEA Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica con sede in Casalmaggiore(CR).

#### **Art.2**

La Società ha durata fino al 31.12.2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea a norma di Legge.

#### **Art.3**

La Società Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci, ha per oggetto:

- La promozione, la divulgazione, l'organizzazione e la pratica di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, con particolare riguardo agli sport del canottaggio, del nuoto e del tennis nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle rispettive Federazioni aderenti al CONI.

- Far fruire i Soci, alle migliori condizioni economiche e tecniche possibili, dei servizi derivanti dall'organizzazione sportiva della Società.

- Fare in modo che i Soci possano conseguire il miglioramento fisico e morale ed un sano riposo dalle fatiche del lavoro.

Per il conseguimento degli scopi sociali la Società potrà compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare, contrattuale e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente. In particolare quelle relative alla costruzione, ampliamento, attrezzamento e miglioramento di impianti sportivi, compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive".

Essa può aderire ad organismi di carattere cooperativo e di carattere sportivo.

#### **Art.4**

La Società non ha finalità speculative o di lucro e svolge la propria attività ispirandosi ai principi della mutualità prevalente.

Ai fini della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 del Codice Civile, la Società dovrà inoltre ottemperare ai seguenti obblighi e divieti previsti dall'art. 2514 del Codice Civile:

a) E' fatto divieto di remunerare i Soci operatori, per eventuali strumenti finanziari sottoscritti, con un interesse superiore di due punti e mezzo rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

b) E' fatto divieto di distribuire dividendi ai Soci operatori, in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato;

c) Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i Soci né durante la vita della Società, né all'atto dello scioglimento;

E' fatto obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere l'intero patrimonio sociale, al netto del capitale sociale e di dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori e sindaci documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 del C.C. nella nota integrativa, evidenziando contabilmente i parametri che attestano la sussistenza di tale condizione in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 2513 del Codice Civile.

#### **Art.5**

Possono far parte della Società tutte le persone fisiche e giuridiche che il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, crederà di ammettere.

Possono assumere la qualifica di Soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono quindi essere Soci della Cooperativa tutti coloro che intendono partecipare alla realizzazione degli scopi sociali di cui all'articolo 3 dello Statuto.

E' possibile prevedere la suddivisione dei Soci in categorie in relazione alle diverse modalità di partecipazione al capitale sociale.

Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo consentito dalla Legge.

Per essere ammessi alla Società e' necessario presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando, se si tratta di persona fisica :

a)cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail;

- b)effettiva attività svolta o condizione professionale;
- c)il numero di azioni che intende sottoscrivere;
- d)la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente e incondizionatamente il presente Statuto, il Regolamento e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di società, associazione od altro Ente, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- e)la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail;
- f)l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- g)i dati anagrafici e la qualifica della persona che sottoscrive la domanda, indicando generalità, professione, ed indirizzo;

La domanda d'ammissione deve essere sottoscritta da due Soci in qualità di presentatori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nessun'altra istanza presentata dalla stessa persona potrà essere presa in considerazione se non dopo un anno.

#### **Art.6**

Fermi restando gli altri obblighi derivanti dalla Legge, i Soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento delle quote, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci, all'atto dell'iscrizione, oltre al conferimento per le azioni sottoscritte di cui all'art. 11, sono tenuti a versare una quota di ammissione a titolo di sovrapprezzo il cui importo è stabilito dall'Assemblea dei Soci su proposta degli Amministratori.

I Soci devono inoltre versare annualmente, a partire dal primo anno di ammissione nella Società, gli importi previsti dal regolamento sociale approvato in conformità all'art. 2521 del c.c. che include anche le ulteriori pattuizioni sociali:

a)**Quota annua d'iscrizione.** Essa ha lo scopo di confermare annualmente l'adesione del Socio alla Società e, conseguentemente, la sua volontà di mantenere lo status di Socio della Cooperativa.

b)**Quota di frequenza.** Essa ha natura corrispettiva e si deve intendere remunerativa del servizio offerto ai Soci e dell'uso della sede sociale, delle sue strutture, servizi, impianti e quant'altro disponibile.

Le quote di cui ai punti a) e b) devono essere obbligatoriamente corrisposte da ogni Socio, indipendentemente dall'effettiva frequenza.

L'entità degli importi è stabilita dall'Assemblea.

Le quote di cui sopra possono essere diversificate in base alla categoria di appartenenza del Socio identificate e previste dal Regolamento sociale.

Per tutti i rapporti con la Società il domicilio di riferimento del Socio è quello risultante dal libro Soci. Il Socio è tenuto alla comunicazione di eventuali variazioni.

I Soci inoltre sono tenuti, anche in caso di recesso o d'esclusione, al pagamento delle quote annue relative all'esercizio in corso, nonché all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle varie delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

Spettano ai Soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla Legge.

#### **Art.7**

La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione e per morte, se il Socio è persona fisica, per scioglimento, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, recesso ed esclusione, quando si tratta di persona giuridica.

Il recesso dovrà essere comunicato alla Società con lettera raccomandata entro il 31 ottobre con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio successivo. Esso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, al quale spetta constatare se ricorrono i motivi che a norma del presente Statuto e della Legge legittimano il recesso e provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.

In ogni caso il recesso non può avvenire prima di anni due e comunque nel rispetto dei termini sopra stabiliti.

Il Socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi quindici giorni da detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, su domanda, che i Soci chiamati alle armi, i Soci "Atleti", ed i Soci "Onorari", fermo restando la qualifica di Soci, siano esonerati dal pagamento delle quote annue, e di singole quote annue in casi straordinari particolarmente motivati e documentati.

#### **Art.8**

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a carico del Socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non osservi le disposizioni dell'Atto Costitutivo o del presente Statuto oppure le deliberazioni prese dagli organi competenti, o che ometta o ritardi di oltre tre mesi il versamento delle quote sociali, che commetta azioni incompatibili con il buon nome della Società, e che comunque si renda immeritevole di appartenervi.

L'eventuale ricorso al Collegio dei Probiviri, deve essere presentato dal Socio escluso a mezzo lettera raccomandata, entro quindici giorni dal giorno dell'esclusione sotto pena di decadenza; il ricorso non ha effetto sospensivo.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione, a norma del presente articolo, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata al Socio, il quale può ricorrere al Collegio dei Probiviri, come detto, che decide definitivamente. Il ricorso non ha effetto sospensivo e l'accoglimento di esso non dà diritto al risarcimento dei danni, ma solamente quello di far acquistare o riacquistare all'interessato la qualità di Socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito dell'esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### **Art.9**

Ai Soci receduti dalla Società ed agli eredi del Socio defunto, spetta il rimborso della somma effettivamente versata per la sottoscrizione delle azioni. Tale rimborso dovrà essere eseguito nel termine di due anni dal giorno in cui si è sciolto il rapporto sociale.

A tal fine gli eredi dovranno presentare un atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

In mancanza di tale rimborso, le somme spettanti ai Soci uscenti o agli eredi saranno devolute alla riserva ordinaria.

#### **Art. 10**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di euro 25,00 (euro venticinque/00);
- b) dal fondo di riserva legale formato con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 11 e/o con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci receduti, esclusi e agli eredi dei Soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato dalle iscrizioni quote di ammissione versate dai Soci;
- d) dal fondo riserva straordinaria;
- e) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti;
- f) dai fondi di riserva costituiti per delibera assembleare e/o per previsione di legge;
- g) dai fondi di riserva costituiti con qualunque liberalità che pervenisse alla Società per essere impiegata ai fini del perseguimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i Soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite fra i Soci durante la vita sociale. Esse conservano in ogni caso un carattere di indivisibilità nel rispetto dell'art.26 del D.L.C.P.S. 14/12/1947 n.1577, dell'art.12 della Legge 16/12/1977 n. 904.

Le azioni sono nominative e non trasferibili. Nessun Socio potrà possedere tante azioni il cui valore nominale complessivo superi la somma stabilita per Legge.

#### **Art.11**

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criterio di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie, nonché redigendo la relazione al bilancio, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulle coperture delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al Fondo di Riserva Legale, mai divisibile fra i Soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società, che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n.904;
- b) il 3% (tre per cento) e comunque per l'importo maggiore o minore stabilito da norme inderogabili, alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;
- c) nella misura in cui verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici di cui al terzo comma dell'art.2545-quater del codice civile;

d) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, in alternativa alle disposizioni dei precedenti commi c), e d), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato dalla lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

#### **Art. 12**

Il Consiglio di Amministrazione che redige il bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In tal caso il bilancio dovrà evidenziare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i Soci distinguendo eventualmente le diverse attività mutualistiche.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla ripartizione del ristorno tra i Soci, nel rispetto della normativa vigente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento gratuito del valore delle azioni detenute da ciascun Socio;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno tra i singoli Soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Società ed i Soci secondo quanto previsto in apposito regolamento.

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Assemblea dei Soci**

#### **Art.13**

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari ragioni lo richiedono, entro centoottanta giorni per trattare gli argomenti che sono di sua competenza e, precisamente:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) approva o modifica il Regolamento;
- 4) tratta tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che sono stati posti all'ordine del giorno;
- 5) delibera sull'eventuale attribuzione di ristorni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea tutte le volte che lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno 2/10 dei voti di cui dispongono tutti i Soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La raccolta delle firme di detti Soci dovrà avvenire presso la segreteria.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata per trattare gli argomenti che sono di sua competenza a norma di Legge.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria, quanto straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi con lettera o mediante e-mail a ciascun Socio almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione si indicheranno i punti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

#### **Art.14**

Le Assemblee, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono valide: in prima convocazione, quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza dei voti di tutti i Soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sul cambiamento degli scopi, sulla proroga della durata e sulla fusione della Società, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita in prima convocazione, da tanti Soci che rappresentano almeno i tre quarti di tutti i Soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti intervenuti che rappresentano la maggioranza almeno dei voti di tutti i Soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida purché sia presente o rappresentato un terzo dei Soci e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti o rappresentati.

#### **Art.15**

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle azioni sottoscritte.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

Ciascun Socio sia persona fisica che giuridica, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I Soci che non possono comunque intervenire personalmente all'Assemblea hanno la possibilità di farsi rappresentare soltanto da un altro Socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, e che abbia diritto al voto mediante delega scritta.

Ciascun mandatario non può rappresentare più di due Soci.

#### **Art.16**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, il quale nomina il segretario, anche fra estranei.

Il Verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

#### **Consiglio di Amministrazione**

#### **Art.17**

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da nove membri, nominati tra i soci, dall'Assemblea. Essi non hanno diritto a retribuzione. Nella loro prima riunione nominano un Presidente ed un Vice Presidente, nominano pure un segretario anche tra persone estranee al Consiglio.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il membro del Consiglio che si rende assente dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, decade dall'incarico e sarà sostituito da chi segue nella graduatoria delle elezioni; la stessa procedura è adottata anche in caso di dimissioni di un consigliere.

Verificandosi la decadenza o le dimissioni della maggioranza del Consiglio, il Presidente convocherà l'Assemblea entro trenta giorni per l'elezione dell'intero Consiglio.

E' fatto divieto ai componenti il Consiglio di amministrazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle medesime federazioni sportive, o discipline associate se riconosciute dal CONI, cui la Cooperativa aderisce, ovvero nell'ambito delle medesime discipline facenti capo ad Enti di Promozione sportiva.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso per l'attività svolta.

#### **Art.18**

Il Consiglio si riunisce quante volte il Presidente lo ritenga utile o ne sia fatta richiesta anche da un solo Amministratore.

Le convocazioni del Consiglio sono fatte con lettera spedita agli Amministratori ed ai Sindaci almeno due giorni prima dell'adunanza o anche verbalmente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti all'adunanza. In caso di parità delle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso, può perciò compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea dalla Legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo. La composizione e le attribuzioni di questo saranno stabilite dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio potrà infine costituire comitati tecnici consultivi anche fra estranei al Consiglio stesso, stabilendone le mansioni e gli eventuali compensi.

#### **Art.19**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza sociale. Egli può delegare in tutto o in parte i propri poteri. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in assenza o impedimento di questi, spettano ad un Consigliere espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Collegio Sindacale – Controllo contabile – Collegio dei Probiviri**

#### **Art.20**

Ove si verificassero i presupposti di Legge di cui all'art. 2543, comma 1, c.c., o se l'Assemblea lo ritenesse necessario la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. L'Assemblea nomina anche il Presidente del Collegio Sindacale.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti fra i revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, mentre tutti gli altri devono essere scelti tra iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Se al Collegio Sindacale è affidato anche il controllo contabile, tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il loro compenso è determinato dall'Assemblea, all'atto della loro nomina.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci – sotto la propria responsabilità ed a proprie spese – possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c..

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari ed ai dipendenti dei sindaci l'accesso ad informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

### **Art.21**

1. Ove non fosse esercitato dal Collegio Sindacale, il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409-bis c.c., da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico può essere revocato solamente per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

3. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio:

a) i Sindaci delle società da questa controllate dalla Cooperativa, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;

b) coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

c) coloro a carico dei quali si sia verificata l'interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il fallimento;

d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Cooperativa, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo. Qualora l'incarico sia conferito ad una società di revisione, i motivi di esclusione e di decadenza di cui sopra si applicano ai Soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

5. Il soggetto incaricato del controllo contabile:

a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;

c) riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singole documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati ed alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile;

d) può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni;

e) documenta l'attività svolta in un apposito libro di cui cura la tenuta, conservato presso la sede della Cooperativa.

6. Il soggetto incaricato del controllo contabile deve adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; è responsabile della veridicità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio. E' responsabile solidamente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità agli obblighi della propria carica.

7. L'azione di responsabilità contro il soggetto incaricato del controllo contabile è promossa dall'Assemblea o dai Soci, entro cinque anni dalla cessazione dell'incarico applicando, in quanto compatibili, gli articoli 2393 e 2393 bis del Codice Civile, sostituendo, per quanto riguarda l'Assemblea, alle maggioranze espresse in frazione del capitale, uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto. L'azione di responsabilità sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo Socio che sia stato

direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi del soggetto incaricato del controllo contabile; tale azione può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 2395 del Codice Civile, entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il Socio.

#### **Art.22**

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, che ne designa il Presidente. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le prestazioni dei Probiviri non danno diritto a remunerazione. In caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell'esercizio sociale, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione fino alla successiva Assemblea.

Le medesime persone possono ricoprire contemporaneamente la carica di Sindaco e di Probiviro.

#### **Art.23**

La Cooperativa ed i Soci devono rimettere al Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino le interpretazioni o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli Organi Sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso. Rientrano in particolare nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni sulle controversie relative, al recesso, alla decadenza ed all'esclusione dei Soci, nonché agli eventuali provvedimenti disciplinari disposti dal Consiglio a carico dei Soci.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia. I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori. La loro decisione deve essere emessa per iscritto nel termine di 15 giorni dal giorno in cui la vertenza è stata portata a conoscenza del Presidente del Collegio dei Probiviri e comunicata dal Presidente stesso alla Cooperativa ed al Socio non oltre 15 giorni dalla data in cui è stata adottata.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la Legge ne consenta l'impugnazione avanti l'Autorità Giudiziaria. L'impugnazione, in questi casi, deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre trenta giorni dalla comunicazione.

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art.24**

Il funzionamento della Società sarà disciplinato da un Regolamento da compilarli dal Consiglio di Amministrazione e da approvarli dall'Assemblea.

Nello stesso regolamento saranno determinati i requisiti per la qualifica di Socio "Atleta", di Socio "Onorario", di Socio "Patrono" e di Socio "Anziano" e potranno essere fissate norme per l'uso delle attrezzature sociali da parte dei giovani minori degli anni diciotto, dei familiari e degli atleti; potranno inoltre essere stabiliti poteri dei comitati esecutivi e tecnici, e l'ordinamento, le mansioni ed i compensi del personale dipendente.

Il Regolamento stabilisce le modalità per l'esercizio delle singole discipline sportive affiliate o meno alle rispettive Federazioni nazionali.

Il funzionamento della Società potrà essere disciplinato anche da delibere del Consiglio di Amministrazione che avranno durata limitata al periodo di competenza. Il consolidamento delle disposizioni potrà avvenire solo attraverso integrazione nel Regolamento approvato dall'Assemblea.

#### **Art.25**

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria, con la maggioranza stabilita dall'art. 14, nominerà uno o più liquidatori anche fra estranei stabilendone i poteri.

Il Patrimonio residuo risultante dal Bilancio finale di liquidazione deve essere destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote di capitale Sociale versate dai Soci.
- b) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59 del 31/01/1992 e successive modificazioni.

#### **Art.26**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

FIRMATO: AZZONI MARZIO-MAURO ACQUARONI NOTAIO